



COMUNE DI GENOVA

PROCEDURA APERTA per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA RCA/ARD DEL COMUNE DI GENOVA E A.S.TER. S.P.A.

QUESITO 1

Il disciplinare di gara, Art.6 prevede che "Le dichiarazioni di cui ai punti A.1) e A.2) del modulo **FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1** dovranno essere rese **singolarmente**, a pena di esclusione...omissis... **e secondo il FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1 BIS** allegato al presente disciplinare, da tutti ...omissis... gli amministratori muniti di potere di rappresentanzaomissis... se trattasi di altro tipo di società o consorzio, nonché da tutti i direttori tecnici o preposti – responsabili tecnici."

Come noto, il sistema di semplificazione amministrativa e in particolare l'art. 47, comma 2 del DPR 445/2000 consentono la presentazione nelle gare di dichiarazioni sostitutive di atto notorio con cui un soggetto dichiara l'inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare in capo ad altri soggetti **di cui abbia diretta conoscenza**.

Sul punto, la giurisprudenza costante statuisce che "la previsione secondo cui è consentito al legale rappresentante di rendere una dichiarazione sostitutiva relativa a fatti e circostanze riconducibili ad altri soggetti rinviene un puntuale conforto normativo nell'ambito della previsione di cui al comma 2 dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo cui *"la dichiarazione, resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza"*. Il legale rappresentante di una società ad una gara di appalto, pertanto, può rendere, alla stregua della norma richiamata, la dichiarazione relativa agli altri soggetti muniti di rappresentanza (si veda da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 1 aprile 2014 n. 1563).

Si chiede pertanto di confermare che la previsione sopra citata non deroga a quanto precede e consente quindi che le dichiarazioni relative ai soggetti ivi indicati siano presentate non direttamente dagli stessi ma da eventuali altri soggetti come dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000".

RISPOSTA 1

Si ribadisce che il disciplinare di gara prevede che le dichiarazioni vengano rese singolarmente dai soggetti di cui all'art. 38 del codice dei contratti. Infatti, visto che le dichiarazioni riguardano circostanze strettamente personali (condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione), l'applicazione dell'invocato art. 47 comma 2 del D.P.R. n. 445/2000, appare residuale, ed è consentita solo qualora il dichiarante sia a diretta conoscenza di stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti.

28 ottobre 2014

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Cinzia MARINO
(sottoscritto digitalmente)